



Carta per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili

«Affinché la Chiesa sia per tutti una casa sicura»

Papa Francesco

Edizione 2026



Mons. Jean-Marc Micas, vescovo di Tarbes e Lourdes

Carta della protezione dei minori e delle persone vulnerabili

DECRETO DI APPLICAZIONE

Affinché la missione della Chiesa nella nostra diocesi e nel Santuario di Nostra Signora di Lourdes sia rispettosa dei minori e delle persone vulnerabili e li protegga da qualsiasi forma di abuso e di violenza, poiché qualsiasi tipo di aggressione e di abuso sessuale di minori e persone vulnerabili è da considerarsi atto intollerabile contro cui dobbiamo combattere, decreto che:

Articolo 1 - Queste norme si applicano a tutti coloro che lavorano nella diocesi e nel Santuario di Nostra Signora di Lourdes (sacerdoti, religiosi, religiose, hospitalier, laici, dipendenti e volontari), in modo permanente o temporaneo (ad esempio: villaggio dei giovani, pellegrinaggio...).

Articolo 2 - La carta allegata al presente decreto ha autorità per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili al fine di prevenire ogni abuso e consentire un intervento rapido ed efficace.

Articolo 3 - Conformemente a quanto previsto da questa carta, chiunque sia vittima o sia a conoscenza di abusi su un minore o su un adulto vulnerabile può rivolgersi alla Cellula di ascolto unica per la diocesi e per il Santuario, che è in collegamento con il Delegato Episcopale alla Prevenzione e alla lotta contro gli Abusi il quale, a sua volta, fa riferimento direttamente al vescovo e al rettore del Santuario, fermo restando quanto previsto dal Motu proprio «Vos estis lux mundi» art. 3 e 4 nonché dalle norme generali di legge.

Articolo 4 - Queste norme sono stabilite nel rispetto delle leggi francesi, in particolare degli obblighi di notifica alle autorità civili competenti.

Articolo 5 - Spetta al Delegato Episcopale, per quanto di sua competenza, farsi carico dell'applicazione di queste norme.

Articolo 6 - Le presenti norme sono approvate per 3 anni e entrano in vigore a partire da oggi.

Tarbes, 27/06/2023



Mgr Jean-Marc Micas



COSA DICE LA LEGGE FRANCESE

La Carta istituita nell'interesse della protezione dei minori e delle persone vulnerabili non intende sostituire il diritto comune. Essa specifica come, nella missione della Chiesa, questo diritto può intervenire nell'interesse delle persone più vulnerabili. Ricordiamo, senza carattere esaustivo, le principali misure del diritto francese che tutelano i cittadini, in particolare, le persone più vulnerabili. Data l'internazionalità del luogo, nel Santuario Nostra Signora di Lourdes si applica la legge francese.

L'adulto non può avvalersi del consenso della vittima per ritenersi esonerato dalla propria responsabilità penale, e questo per qualsiasi infrazione penale, delitto o crimine.

1. LE VIOLENZE FISICHE

Le violenze fisiche costituiscono l'insieme dei fatti derivanti dall'uso della forza o della costrizione fisica nei confronti di una persona. Ciò può riguardare qualsiasi attacco all'integrità fisica delle persone, atti di maltrattamento, aggressione e percosse, tortura, costrizione o minaccia, con o senza l'uso di un'arma e che abbiano o meno causato un'incapacità lavorativa. Tali comportamenti sono puniti dagli articoli 222-7 e seguenti del codice penale.

2. LE VIOLENZE PSICOLOGICHE

Le violenze nei confronti di una persona possono anche essere psicologiche, morali o mentali, senza che venga usata alcuna violenza fisica diretta. Queste sono caratterizzate da comportamenti moralmente aggressivi o violenti nei confronti degli altri, in particolare da insulti, ingiurie, manipolazioni, ricatti o molestie.

[1 & 2]

Le pene previste per sanzionare tali reati sono aggravate quando le violenze sono commesse nei confronti di un minore di anni 15 o di una persona particolarmente vulnerabile.

3. REATI SESSUALI

Un atto sessuale diventa perseguibile penalmente se non è consensuale, ovvero se una delle due persone non voleva quell'atto, indipendentemente dall'età dei partecipanti, che siano maggiorenni o minorenni.

Minori di 15 anni e meno

In linea di principio, la legge ritiene che i rapporti sessuali di un maggiorenne con un minore di meno di 15 anni, avendo cinque anni di meno di lui, siano uno stupro, anche se il minore dichiara di essere consenziente. Di conseguenza, al di sotto dei 15 anni, solo i rapporti sessuali tra i 14 e i 18 anni non sono automaticamente considerati stupro, a condizione che siano consensuali, non siano a pagamento (prostituzione) e non vi sia alcun rapporto di autorità tra il minore e il maggiorenne.

Minori a partire dai 15 anni

La legge ritiene che un giovane possa avere rapporti sessuali consensuali con un maggiorenne, tranne che in due circostanze:

- 1) se esiste un rapporto di autorità tra il minore e il maggiorenne (un insegnante, un ascendente, cioè un familiare, un sorvegliante, un cappellano...)
- 2) o se c'è una differenza di età eccessiva (legge Schiappa).

In queste due circostanze, la legge ritiene che il minore non possa essere consenziente, anche se sembra esserlo o se crede di esserlo.

LA LEGGE PREVEDE DIVERSE CATEGORIE DI REATI

L'abuso sessuale

L'abuso sessuale si riferisce a un comportamento, ad una serie di gesti e atteggiamenti legati all'attività sessuale adottati da un adulto nei confronti di un minore, senza violenza, costrizione, minaccia o sorpresa. È punibile:

- quando colpisce un minore di meno di 15 anni (art. 227-25 del Codice penale) e le pene sono aggravate quando è commesso da chi

ha autorità legale o di fatto sulla persona offesa;

- quando si verifica su un minore di età superiore ai 15 anni, commesso da chi ha autorità legale o di fatto sulla vittima (art. 227-27 C. penale).

L'aggressione sessuale

Per aggressione sessuale si intende qualsiasi reato sessuale commesso con violenza, coercizione, minaccia o sorpresa. Le pene sono più severe quando i fatti sono commessi:

- su minore di età superiore ai 15 anni (cinque anni), da persona avente autorità sulla vittima
- su una persona particolarmente vulnerabile o su un minore di età inferiore ai 15 anni

Lo stupro

Per stupro si intende ogni atto di penetrazione sessuale di qualsiasi natura o qualsiasi atto orale o genitale commesso su una persona mediante violenza, costrizione, minaccia o sorpresa. Lo stupro è punito con quindici anni di reclusione penale (articolo 222-23). Lo stupro è punito con venti anni di reclusione penale (articolo 222-24), in particolare quando i fatti sono commessi su un minore di 15 anni, su una persona il cui particolare stato di vulnerabilità, dovuto all'età, a una malattia, a un'infermità, a una deficienza fisica o psichica o a uno stato di gravidanza, è evidente o noto all'autore, o quando sono commessi da una persona che abusa dell'autorità conferitale dalle sue funzioni.

Altri reati sessuali

Corruzione di minore (art. 227-22 del Codice penale): atti che riflettono la volontà di pervertire la sessualità di un minore. **Proposte sessuali a un minore di 15 anni mediante comunicazione elettronica** (art. 227-22-1 del Codice penale). **La registrazione, distribuzione o detenzione di immagini pornografiche di un minore e la consultazione abituale o a pagamento di un sito di pedopornografia** (art. 227-23 del Codice penale). **Le molestie sessuali** si aggravano quando sono commesse nei confronti di un minore di 15 anni o di una persona particolarmente vulnerabile (art. 222-33 del Codice penale). **L'incesto**: violenza sessuale commessa all'interno della famiglia su un minore, da un ascendente o da qualsiasi altra persona avente autorità legale o di fatto, nonché da un fratello, una sorella o il partner di un membro della famiglia; la legge specifica che un minore non può

essere considerato consenziente a un atto sessuale con un membro della propria famiglia.

4. LE VIOLAZIONI ALLA PROPRIETÀ

Le violazioni alla proprietà riguardano essenzialmente reati relativi ai beni di persone mediante appropriazione fraudolenta. Questi fatti possono costituire un abuso di debolezza nei confronti di persone vulnerabili, una truffa mediante l'uso di manovre fraudolente o un'extorsione. Le sanzioni sono più severe quando i fatti sono commessi a danno di minori o di persone particolarmente vulnerabili. Le sanzioni applicabili sono previste dagli articoli 223-15-2 del Codice penale, 313-1 del Codice penale o 312-1 del Codice penale.

5. LA DISCRIMINAZIONE

Costituisce discriminazione qualsiasi distinzione operata tra persone fisiche in base alla loro origine, al sesso, alla situazione familiare, allo stato di gravidanza, all'aspetto fisico, alla vulnerabilità derivante dalla situazione economica, apparente o nota all'autore, al loro cognome, al loro luogo di residenza, allo stato di salute, alla loro perdita di autonomia, al loro handicap, alle caratteristiche genetiche, ai loro costumi, al loro orientamento sessuale, all'identità di genere, all'età, alle loro opinioni politiche, alle attività sindacali, alla loro capacità di esprimersi in una lingua diversa, alla appartenenza o non appartenenza, reale o presunta, a un gruppo etnico, nazione, presunta razza o religione particolare. Questi abusi sono punibili con l'articolo 225-1 del Codice penale.

6. LA MANCATA SEGNALAZIONE DI REATO, DI MALTRATTAMENTO O AGGRESSIONE SESSUALE SU PERSONA MINORE O VULNERABILE (ARTICOLI 434-1 e 434-3 DEL CODICE PENALE)

Il fatto che chiunque, avendo conoscenza di un crimine di cui è ancora possibile prevenire o limitare gli effetti, o i cui autori sono suscettibili di commettere nuovi crimini che potrebbero essere evitati, non informi le autorità giudiziarie o amministrative è punito con tre anni di reclusione e 45.000 € di multa. Il fatto che chiunque, avendo conoscenza di privazioni, maltrattamenti, aggressioni o abusi sessuali inflitti a un minore o a una persona che non è in grado di proteggersi a causa della sua età, di una malattia, di un'invalidità fisica o psichica o di uno stato di gravidanza, non informi le autorità giudiziarie o amministrative o continui a non informare tali autorità finché tali reati non sono cessati è punito con tre anni di reclusione e 45.000 €

di multa. Quando la mancata informazione riguarda un reato menzionato nel primo comma, commesso su un minore di quindici anni, le pene sono portate a cinque anni di reclusione e 75.000 € di multa. Salvo disposizioni diverse di legge, sono escluse dalle disposizioni precedenti le persone obbligate al segreto nelle condizioni previste dall'articolo 226-13.



COSA DICE OGGI LA CHIESA DI FRANCIA

I responsabili della Chiesa cattolica in Francia hanno preso importanti decisioni negli ultimi anni per combattere ogni forma di abuso. Per quanto riguarda la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, si sono impegnati a promuovere, da un lato, una cultura basata sull'attenzione alle vittime e, dall'altro, una cultura basata sulla vigilanza, fornendo a ciascuno i mezzi per agire attraverso processi chiari e conosciuti da tutti. Per raggiungere questo obiettivo, la Chiesa agisce in tre ambiti che qui vengono presentati.

Primo ambito d'azione: Accogliere, Riconoscere e Riparare

- Per ogni diocesi e per un gran numero di Istituti religiosi, creazione di cellule di ascolto per l'attenzione alle vittime, composte da professionisti nel settore della cura, del diritto...
- Per la formazione dei nuovi vescovi, sono previsti protocolli sulle aggressioni sessuali e gli abusi, nonché sulle evoluzioni del diritto civile e del diritto canonico. Inoltre, per i responsabili e i formatori degli istituti religiosi, vengono organizzati corsi sulla tematica delle aggressioni sessuali, degli abusi in generale e dei fenomeni di manipolazione psicologica.
- Creazione di due organismi indipendenti per il riconoscimento e la riparazione, l'INIRR della CEF e della CRR per la CORREF.
- Per finanziare queste azioni, è stato creato, da parte della CEF, un fondo di dotazione, il fondo SELAM, e dalla CORREF, il fondo sussidiario FREVAS.
- Celebrazione, ogni anno durante la Quaresima, in tutte le diocesi, di una giornata di memoria e preghiera per le vittime della violenza

sessuale nella Chiesa.

- Progetti per luoghi di memoria e un archivio documentale per tenere traccia di ciò che le vittime e i testimoni hanno raccontato e vissuto.

Secondo ambito d'azione: Allertare e agire

- Istituzione, oltre alle cellule diocesane e a quelle degli istituti religiosi, in collaborazione con l'associazione France Victimes, di un numero telefonico nazionale dedicato: 01 41 83 42 17 (esperti nell'ascolto e professionisti nell'assistenza alle vittime, indipendenti dalla Chiesa, sono disponibili 7 giorni su 7 dalle ore 9.00 alle ore 21.00) e istituzione di due caselle di posta elettronica: paroledevictimes@cef.fr e ecoutevictimes@corref.fr
- Sono stati firmati oltre 80 protocolli d'intesa tra i procuratori e le diocesi in tutta la Francia al fine di facilitare le segnalazioni alla giustizia e il loro monitoraggio.
- Istituzione da parte della CORREF di una cellula di supporto decisionale per le segnalazioni, l'adozione di misure cautelari, ecc., composta da vari esperti: psichiatra, magistrato, canonista...
- Istituzione di un tribunale penale canonico nazionale, indipendente e composto da membri del clero e laici, per giudicare, in aggiunta alla giustizia civile, secondo il diritto penale della Chiesa, le persone coinvolte (ad esempio, revoca dello stato clericale, riparazione dei torti inflitti...).

Terzo ambito d'azione: PREVENIRE

- Istituzione, presso la CEF, di organismi nazionali specializzati per formare gli operatori sul campo e attuare azioni di prevenzione: il CPLP (Comité de Prévention et de Lutte contre la Pédophilie) e il SNPM (Service National de la Pastorale des Migrants).
- Diffusione di una carta nazionale per la protezione dei minori rivolta alle diocesi, ai movimenti e alle comunità, che ricordi loro i principi fondamentali di un comportamento adeguato nei confronti dei bambini e dei giovani.
- Verifica sistematica della fedina penale di qualsiasi persona chia-

mata a lavorare, per conto della Chiesa, con minori (estratto casellario giudiziale B3).

- Istituzione di una carta d'identità per tutti i chierici per verificare autorizzazioni ed eventuali restrizioni del ministero (celebret).
- Partecipazione di figure femminili nel consiglio di ciascun seminario o casa di formazione sacerdotale, con diritto di voto.
- Presenza sistematica di laici in tutti i Consigli CEF.
- Formazione dei responsabili e dei membri delle congregazioni religiose sul tema della violenza sessuale nella Chiesa, anche in collaborazione con Miviludes e iCRIA VS, sulle modalità dell'assistenza verso gli autori.
- Potenziamento del ruolo dei consigli affinché i superiori delle congregazioni non governino da soli e possano beneficiare della competenza dei laici.
- Programmare audit esterni affidati principalmente a professionisti, ma anche a religiosi o religiose esterni all'istituto per contribuire ad una sana governance.
- Incoraggiare i candidati alla vita religiosa a completare un ciclo di studi o ad acquisire esperienza professionale.
- Formazione dei formatori, in particolare nei settori dell'accompagnamento umano e spirituale, delle scienze umane, delle realtà affettive e sessuali.
- Realizzazione da parte delle congregazioni religiose di un'analisi specifica dei rischi generati dalle loro opere e missioni (educazione, sanità e assistenza sociale, ospitalità, ecc.). • The completion, by religious congregations, of a specific analysis of the risks generated by their work and missions (education, health and social, hospitality industry, etc.).

GLOSSARIO

CEF: Conferenza dei Vescovi di Francia

CORREF: Conferenza dei Religiosi e delle Religiose di Francia

INIRR: Autorità Nazionale Indipendente per il Riconoscimento e la Riparazione

CRR: Commissione per il Riconoscimento e la Riparazione

SELAM: Fondo di Solidarietà e Lotta agli Abusi sui Minori

FREVAS: Fondo di dotazione per le Vittime di Abusi da parte di religiosi o religiose



REGOLE GENERALI

Una persona vulnerabile è sia un minore, sia una persona che, a causa della sua età, di una malattia, di un'infermità, di una disabilità fisica o psichica, del suo stato di gravidanza o di privazione della libertà personale, si trova in uno stato che limita, anche occasionalmente, la sua capacità di comprensione o di volontà, o comunque la sua resistenza ad un abuso di autorità, a una violazione di fiducia o un abuso fisico.

Tutti coloro che hanno una responsabilità pastorale nella diocesi e nel Santuario di Nostra Signora di Lourdes devono mostrare la prudenza necessaria nel loro sguardo, nel loro linguaggio, nei contatti fisici e, più ampiamente, nel loro comportamento verso queste persone. Si chiede in particolare a tutti coloro che operano nel contesto del Santuario o delle Hospitalités (Hospitalité Notre-Dame de Lourdes o Hospitalité de Bigorre) di favorire ovunque le misure volte a garantire il benessere dei minori e delle persone vulnerabili. Ecco quanto viene richiesto a tutti coloro che sono impegnati nel campo pastorale, nel contesto della loro missione.

1. FORNIRE UN ESTRATTO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Su richiesta dei vescovi francesi (risoluzione 2.2 votata l'8 novembre 2021), un estratto del casellario giudiziale datato di meno di un anno sarà richiesto obbligatoriamente a tutti coloro che lavorano con i minori o le persone vulnerabili. Questo estratto dovrà essere esibito a ogni responsabile di attività o servizio, secondo modalità da loro stabilite. vulnerabili. Tale estratto deve essere esibito a ciascun res-

ponsabile di attività o reparto, secondo le modalità da questi determinate. La richiesta dell'estratto del casellario giudiziale (o certificato penale) è gratuita. La procedura può variare se sei nato all'estero o in un territorio d'oltremare. Se il tuo certificato non riporta condanne, ti verrà inviato via e-mail (in pochi minuti) o per posta (entro un massimo di due settimane). Attenzione: se il certificato riporta condanne, decadenze o incapacità, ti sarà inviato solo per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro un massimo di due settimane.

Richiesta via internet

Un servizio online del Ministero della Giustizia consente di richiedere tale documento al seguente sito: <https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/servizi-al-cittadino1>

Richiesta per posta

È necessario scrivere a Procura della Repubblica – presso il Tribunale di Lecco – 4° piano del Palazzo di Giustizia, Corso Promessi Sposi, 27/f - 23900 Lecco (LC). Alla domanda dovranno essere allegati: la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e una marca da bollo da euro 16,00 (per i certificati: generale, civile e penale). Inoltre una busta già affrancata e riportante l'indirizzo del richiedente, che l'ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

2. SEGUIRE UNA FORMAZIONE DI BASE

La formazione sarà proposta dalla Delegata Episcopale per la Prevenzione e la Lotta contro gli Abusi e affronterà in modo concreto come riconoscere un minore in difficoltà, quali regole pratiche adottare per evitare situazioni a rischio, cosa dice esattamente la legge, come tutelare, come reagire in caso di problemi..

3. ADOTTARE REGOLE DI COMPORTAMENTO

- Mostra uguale benevolenza verso tutti. Non mostrare favoritismi.
- Non sedurre e non farsi sedurre da un minore o da una persona vulnerabile. Le persone disabili o malate spesso sono alla ricerca di segni di affetto e umanità, il che non ci impedisce di mantenere la giusta distanza. Abbiate cura di non sollecitare tali segni, tali gesti, e di rispondere ad essi con delicatezza e prudenza, nel pieno rispetto della libertà della persona minore o vulnerabile.
- Non rimanere soli con un minore o una persona vulnerabile in uno spazio chiuso e privo di visibilità: automobile, tenda, stanza, luogo di

accompagnamento o confessionale. Avvisare prima di entrare in una tenda, in uno spogliatoio o in una stanza, e se lì deve essere prestata assistenza a un minore o a una persona vulnerabile, è necessario informare preventivamente la persona responsabile.

- Essere di esempio verso i minori e le persone vulnerabili (evitare alcol, sigarette, flirt).
- È assolutamente vietato guardare o condividere da soli o in gruppo immagini a contenuto sessuale o pornografico di persone nude, indipendentemente dall'età.
- All'interno del comprensorio del Santuario o in qualsiasi ufficio della Curia diocesana, è severamente vietato scaricare video o immagini a contenuto sessuale o pornografico, anche tramite la rete informatica del Santuario o della Curia.
- A Alcune persone, a causa della loro disabilità, non possiedono le capacità necessarie per valutare la natura dei gesti compiuti. È compito del personale di vigilare in modo particolare quando una persona priva in parte o in tutt della necessaria comprensione commette un gesto grave che è considerato punibile secondo la legge. Sarà prestata particolare attenzione quando tali contatti avvengono nel Santuario, durante la prestazione di cure o nell'esecuzione dei servizi alle Piscine, al Villaggio dei Giovani, alla stazione ferroviaria, all'aeroporto o presso le aree di Accoglienza: il massimo rispetto per la dignità delle persone è sempre la regola da seguire.

4. ADOTTARE REGOLE DI LINGUAGGIO

- Utilizzare un linguaggio rispettoso delle persone in ogni forma di comunicazione (discorsi, e-mail, SMS, social network, ...) sia nel tono, nelle parole, sia nell'espressione, senza discriminazioni di alcun tipo riguardo all'origine sociale, all'aspetto fisico, alla religione, all'origine etnica o all'orientamento sessuale.
- Per un adulto, gli SMS e i social network non sono il luogo adatto per un intrattenimento individuale con un minore o una persona vulnerabile. Inoltre, è necessario prestare attenzione agli orari in cui vengono inviati gli SMS, soprattutto se destinati agli adolescenti.
- Assicurarsi che non si facciano e fare in modo che non vengano fatte battute o scherzi a sfondo sessuale.



PROCEDURA PER SEGNALARE UN ABUSO

Qualsiasi vittima, qualsiasi persona testimone di un abuso o che sospetti che un minore o una persona vulnerabile sia in pericolo o a rischio di esserlo, deve denunciare i fatti al sistema giudiziario francese contattando: la polizia, o l'Enfance en danger, o il Procuratore della Repubblica.

• **Polizia - Tel: 17**
• **Enfance en danger - Tel: 119**
• **Procuratore della Repubblica - Tel: 05 81 75 04 00**
sec.pr.tj-tarbes@justice.fr

Per essere accompagnato, è possibile contattare anche la Cellula d'ascolto istituita dalla Diocesi e dal Santuario, oppure contattare France Victimes, la cui missione è facilitare il vostro approccio e sostenervi affinché sia fatta giustizia.

**Cellula di ascolto della diocesi di Tarbes-Lourdes
e del Santuario di Lourdes - Tel.: 07 89 78 59 35**
paroledevictimes@catholic65.fr

France Victimes

Tel : 116 016 (Nazionale) - Tel : 05 62 51 98 58 (Alti Pirenei)

Se siete stati vittime di un reato e avete intrapreso un'azione legale in Francia, dovete informare anche:

**La Delegata Episcopale per la Prevenzione e la Lotta
contro gli Abusi sui minori e sulle persone vulnerabili (Alti Pirenei)**

Tel.: 07 57 41 18 63

deleguepreventionabus@catholique65.fr

La mancata segnalazione di una persona vulnerabile in pericolo costituisce un reato ai sensi dell'articolo 434-3 del Codice penale.

Ovvero: « Chiunque, essendo a conoscenza di privazioni, maltrattamenti o violenze sessuali o abusi inflitti a un minore o a una persona incapace di autotutelarsi per età, malattia, infermità, deficienza fisica

o psichica o gravidanza, omette di informare l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa o continua a non informarla fino a quando il reato non sia cessato, è punito con la reclusione di tre anni e con una multa di 45.000 euro. Se l'omissione riguarda un reato, di cui al primo comma, commesso nei confronti di un minore di quindici anni, le pene sono aumentate a cinque anni di reclusione e a una multa di 75.000 euro. Salvo che la legge non disponga diversamente, le disposizioni precedenti non si applicano alle persone tenute al segreto nelle condizioni di cui all'articolo 226-13». **La denuncia diffamatoria è punibile ai sensi degli articoli da 226-10 a 226-12 del Codice penale.**

INFORMAZIONE IMPORTANTE!

Il PRIMO PASSO è informare il proprio superiore gerarchico.

- Se i fatti si svolgono in una scuola o in un IME (Istituto Medico Educativo), parlatene prima con il capo dell'istituto.
- Se i fatti si verificano in una sala parrocchiale o durante la preparazione a un sacramento, parlatene prima al parroco della parrocchia.
- Se i fatti si verificano durante un pellegrinaggio, parlatene prima al direttore del pellegrinaggio.
- Se i fatti si verificano durante un'attività di un'attività sportiva (camminata) o di un movimento o associazione (campo, incontro, riunione...), parlatene prima con i responsabili.
- Se i fatti si verificano nel Santuario di Lourdes durante un pellegrinaggio o un periodo di servizio (Hospitalité), parlatene prima al direttore del pellegrinaggio o al presidente dell'Hospitalité.

Il superiore gerarchico si incaricherà di effettuare una segnalazione. Tuttavia, se non potete o non volete parlare con il vostro diretto superiore (o se i fatti si svolgono nel Santuario e siete venuto come pellegrino autonomo al di fuori di un'organizzazione ufficiale), potete contattare direttamente la Giustizia o la Cellula di Ascolto della diocesi e del Santuario.

SACERDOTI E DIACONI

«Fratelli, vi lascio questi pensieri che sono usciti dal cuore e concludo rivolgendovi una parola semplice e importante: grazie. Grazie per la vostra testimonianza, grazie per il vostro servizio; grazie per tanto bene nascosto che fate, grazie per il perdono e la consolazione che regalate in nome di Dio: perdonare sempre, per favore, mai negare il perdono; grazie per il vostro ministero, che spesso si svolge tra tante fatiche, incomprensioni e pochi riconoscimenti. Fratelli, lo Spirito di Dio, che non lascia deluso chi ripone in Lui la propria fiducia, vi colmi di pace e porti a compimento ciò che in voi ha iniziato, perché siate profeti della sua unzione e apostoli di armonia».

Papa Francesco, omelia, messa crismale 2023

- Prestate attenzione al vostro linguaggio. Evitate curiosità inutili che non hanno nulla a che fare con la cura pastorale.
 - Non accogliete persone minorenni o vulnerabili in luoghi privati.
 - Per celebrare il sacramento della riconciliazione, «è importante fare memoria del perdono di Dio, ricordarne la tenerezza, rigustare la pace e la libertà che abbiamo sperimentato. Perché questo è il cuore della Confessione: non i peccati che diciamo, ma l'amore divino che riceviamo e di cui abbiamo sempre bisogno» (Papa Francesco, Celebrazione penitenziale, 29 marzo 2019).
- Nell'ambito della confessione, il sacerdote autorizzato a confessare si impegnerà a:
- Utilizzare sempre confessionali o luoghi visibili ad altri, secondo modalità che preservino la necessaria discrezione.
 - Evitare indagini indiscrete che intaccano l'intimità della persona.
 - Consigliare con coscienza senza colpevolizzare o manipolare.
 - Non trattenere il penitente per un tempo sproorzionato.
 - Non confessare bambini e giovani in luoghi chiusi.

HOSPITALIERS E HOSPITALIÈRES

DELLA HOSPITALITÉ DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES E HOSPITALITÉ DELLA BIGORRE

Gli hospitalier (uomini e donne) si impegnano ad accogliere e accompagnare i pellegrini a Lourdes, in particolare i pellegrini malati, disabili o soli, e facilitare il loro pellegrinaggio. L'attenzione e il rispetto delle persone sono al centro della loro missione. Questa missione di accoglienza e accompagnamento dei pellegrini è particolarmente delicata alle piscine, che sono un luogo eminente di preghiera, di pace e di guarigione nel Santuario. Le persone vi accedono in segno di devozione, con tutte le loro speranze, aspettative, fragilità e vulnerabilità. Le piscine devono essere un luogo in cui l'attenzione verso gli altri e la delicatezza sono ancora più evidenti che altrove, essendo le persone svestite.

Pertanto, oltre alle norme generali istituite per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, tutti gli operatori devono:

- Seguire una formazione specifica sul rispetto e sul buon trattamento delle persone minori e vulnerabili.
- Astenersi da ogni gesto o comportamento indegno verso le persone minori e vulnerabili.
- In ogni luogo dell'attività del Pellegrinaggio, garantire la sicurezza e prestare attenzione al rispetto e alla decenza di ogni pellegrino, in particolare nel suo cammino di fede verso le Piscine.
- Firmare il registro presenze alle Piscine esprimendo il proprio impegno per la protezione e il rispetto di ogni persona accolta, con la seguente formula: «Mi impegno ad accompagnare spiritualmente e moralmente, a garantire la sicurezza e a rispettare con pudore la persona di ogni pellegrino nel suo cammino di fede alle Piscine. Mi impegno ad avere un comportamento adeguato nei confronti delle persone minori e vulnerabili».
- Fare il bagno alle persone minori alle Piscine solo con le persone designate a tale scopo dal responsabile delle Piscine.
- Riconoscere di aver preso conoscenza di questa carta e di aderirvi.

PASTORALE DEI FANCIULLI

«Essere catechista è una vocazione di servizio nella Chiesa, ciò che è stato ricevuto come dono da parte del Signore si deve a sua volta trasmettere (...) Il catechista cammina da e con Cristo, non è una persona che parte dalle proprie idee e dai propri gusti, ma si lascia guardare da lui, da quello sguardo che fa ardere il cuore».

Papa Francesco al primo simposio internazionale sulla catechesi, 2017

La diocesi e il Santuario di Lourdes ringraziano i catechisti e gli animatori dei movimenti dei fanciulli per aver accettato questo servizio della Chiesa per trasmettere la fede.

I fanciulli sono tesori affidati a noi. Pertanto, la nostra responsabilità da adulti richiede di stabilire un comportamento adeguato con loro, affinché le attività di catechesi siano una fonte di crescita e un luogo sicuro. In ogni attività organizzata per i bambini di età inferiore ai 15 anni (sessione di catechismo, squadra di movimento, campo...), è consigliata la presenza di due adulti. Il secondo adulto potrebbe essere un genitore o un nonno.

- Comportamento adeguato in termini di spazio, assicurandosi di non trovarsi soli con un bambino in un luogo chiuso e privo di visibilità (auto, sala...).
- Comportamento adeguato nella sfera affettiva e relazionale, evitando contatti inappropriati ed un'eccessiva familiarità.
- Educare i bambini al rispetto del proprio corpo e del corpo degli altri sarà una risorsa e una protezione per un comportamento adeguato.
- Essere vigili nell'identificare situazioni o comportamenti a rischio. A tal fine, la collaborazione tra catechisti e animatori è fondamentale per aiutarsi reciprocamente e discernere.
- Se la situazione di un bambino ci allarma, parlatene con il responsabile, che potrà contattare la cellula di ascolto della diocesi o il 119.
- Se viene organizzato un ritiro con pernottamento, è importante sapere che un adulto non dorme da solo con i bambini. Il corretto svolgimento delle notti può richiedere la presenza di adulti, ma sempre in gruppo.
- Igiene personale (toilette): un adulto non deve assolutamente essere da solo con un bambino durante la sua igiene personale (la sua toilette).

PASTORALE GIOVANILE

«Accompagnare i giovani significa accoglierli, motivarli, incoraggiarli e stimolarli. Ciò implica che i giovani siano guardati con comprensione, stima e affetto, e che non li si giudichi continuamente o si esiga da loro una perfezione che non corrisponde alla loro età. Gli accompagnatori non dovrebbero guidare i giovani come se questi fossero seguaci passivi, ma camminare al loro fianco, consentendo loro di essere partecipanti attivi del cammino. Dovrebbero rispettare la libertà che fa parte del processo di discernimento di un giovane, fornendo gli strumenti per compierlo al meglio.

Papa Francesco, Esortazione post-sinodale Christus Vivit ai giovani, 2019

Come animatore, cappellano, guida, educatore dei giovani, siete una figura autorevole: il minore non ha il consenso informato. Non c'è spazio per l'ambiguità. Siete responsabili e dovete proteggerlo, anche quando assume comportamenti rischiosi.

15 regole a tutela dei minori

1. Siate un esempio per i giovani (alcol, stupefacenti, sigarette, flirt, proposte...).
2. Non seducete e non lasciatevi sedurre da un(a) giovane.
3. Anche i minorenni devono rispettare gli altri e rispettare la legge.
4. Le istruzioni devono essere chiare e conosciute da tutti.
5. Evitate contatti fisici ambigui, prolungati o con connotazioni particolari.
6. Evitate scambi senza testimone visuale e misurate le vostre parole.
7. Non entrate in una camera, una tenda o uno spogliatoio di un minore, a meno che non vi sia un motivo grave, e in tal caso avvertite prima di entrare e siate accompagnati.
8. Non costringete un minore a spogliarsi di fronte agli altri.
9. Fate in modo di non vedere un minore nudo, nemmeno un bambino.
10. Rispettate la separazione degli spazi riservati ai ragazzi e alle ragazze.

11. Dormite in uno spazio separato da quello dei giovani.
12. Non cambiatevi, non lavatevi insieme ai giovani.
13. Niente foto durante alcune attività (nuoto, toilette, andare a letto...).
14. Niente immagini pubblicate senza il consenso scritto di adulti o genitori.
15. Tutte queste regole si applicano anche su internet e sui social network.

RACCOMANDAZIONI SUPPLEMENTARI

Vigilanza e premura:

- I comportamenti anomali di un bambino, potenzialmente indicativi di disagio, richiedono l'attenzione e la vigilanza degli accompagnatori.
- Gli adulti devono prevenire, annotare e segnalare qualsiasi tentativo di discriminazione, molestia, estorsione... tra i minori. Gli adulti devono sorvegliare l'isolamento o l'emarginazione di alcuni minori da parte dei loro compagni: tali situazioni possono essere indicative di difficoltà più gravi.
- Gli adulti sono invitati a dare l'esempio ai giovani, anche tramite un abbigliamento decoroso.
- Se un giovane viene portato all'infermeria, gli sarà inviato puntualmente un adulto dello stesso sesso per chiedere notizie o fargli compagnia, possibilmente in compagnia di altri giovani o adulti.
- L'esercizio dell'autorità a favore di un gruppo di giovani si basa innanzitutto su un'attenzione profondamente premurosa. Quando si devono adottare misure punitive, è importante che siano temporanee e proporzionate in modo equo. Queste misure devono rispettare l'integrità fisica e morale dei minori, la loro dignità e la loro privacy. Non devono mai consistere in punizioni corporali e bisogna assolutamente evitare che possano essere vissute come umiliazioni.

Servizi igienici (ad esempio, nel Villaggio dei Giovani)

- Gli animatori responsabili devono fare in modo che l'andirivieni alle docce e ai servizi igienici non consentano una tenuta indecente; devono anche garantire la separazione tra i sessi in quei luoghi e lungo il percorso.
- Indipendentemente dalla loro età, i minori devono essere in grado di fare la doccia da soli. Un adulto non apre mai la porta della doccia

di un minore, tranne in caso di comprovata emergenza e in presenza di un'altra persona. Se è necessario fare la toilette a un minore o a una persona vulnerabile (ad esempio, una persona disabile o ferita), l'adulto viene scelto in accordo con il giovane interessato e viene accompagnato da un'altra persona scelta anch'essa d'intesa con il giovane interessato.

- Quando gli adulti, che accompagnano i giovani, hanno accesso agli stessi servizi igienici dei minori, si impegnano a fare la doccia in orari diversi dai ragazzi.

Stanze e dormitori (ad esempio al Villaggio dei Giovani)

- Gli animatori responsabili del riposo, della convivenza e della sicurezza dei giovani dormono in spazi separati da quelli dei minori.

Tuttavia, l'organizzazione dei locali deve consentire la supervisione dei minori in ogni circostanza. I giovani devono poter contare sulla disponibilità degli accompagnatori in qualsiasi momento della notte, se necessario.

- Le stanze devono essere organizzate in gruppi omogenei per fasce d'età.

- Si avrà cura nel separare in modo intelligente i dormitori riservati alle ragazze da quelli riservati ai ragazzi (piano o edificio separato); questa non mescolanza delle zone notte è richiesta anche per le aree di campeggio: le tende non sono miste.

- Al fine di garantire l'intimità dei minori e rispettare lo spazio di ognuno, si chiede di non spostare i letti nei dormitori o nelle stanze dei giovani. L'adulto entrerà nei dormitori o nelle stanze solo in caso di assoluta necessità (mantenendo sempre la porta aperta). Abitualmente si terrà sulla soglia della porta.

- Le stanze degli adulti non sono in alcun caso un luogo di passaggio o di riunione per i minori. Non è consentito, in nessun caso, che un minore vi entri o vi sia accolto.

PASTORALE DELLA SALUTE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

«Un miracolo non è fare l'impossibile; il miracolo è trovare nel malato, nell'indifeso che abbiamo davanti, un fratello.»

Papa Francesco, Seminario sull'etica nella gestione della salute, 2018

Al fine di adempiere bene alla loro missione, le persone impegnate nella pastorale della salute (cappellani ospedalieri e nelle strutture socio-sanitarie, case di riposo (RSA), Servizio Evangelico degli Ammalati...) e quelle impegnate nella pastorale delle persone disabili si impegneranno particolarmente a rispettare le Regole generali del presente carta, nonché le particolarità che potrebbero riguardarli nelle altre pagine dedicate.

Le persone impegnate nella pastorale della salute e delle persone con disabilità:

- saranno attente ad ogni persona nella sua condizione di salute e nella realtà del suo corpo e della sua mente in stato di vulnerabilità
- adotteranno un atteggiamento e un linguaggio rispettosi
- si formeranno all'ascolto che favorisce lo scambio il più libero possibile, in un'atmosfera di vicinanza e di fraternità
- rispetteranno e preserveranno l'intimità della persona
- lavoreranno con gli altri e condivideranno le loro esperienze al fine di non instaurare una relazione esclusiva con la persona sofferente, anziana, isolata e/o disabile.

LAICI E LAICHE, RELIGIOSI E RELIGIOSE

«Nella Chiesa, siamo tutti servitori e servitrici, secondo diverse vocazioni, carismi e ministeri. La vocazione al dono di sé nell'amore, comune a tutti, si dispiega e si concretizza nella vita dei cristiani laici e laiche, impegnati a costruire la famiglia come piccola chiesa domestica e a rinnovare i vari ambienti della società con il lievito del Vangelo; nella testimonianza delle consacrate e dei consacrati, donati tutti a Dio per i fratelli e le sorelle come profezia del Regno di Dio (...).».

Papa Francesco, Messaggio per la Giornata di Preghiera per le Vocazioni, 2023

Al fine di adempiere adeguatamente al loro compito, i laici e le laiche impegnati, i religiosi e le religiose si impegneranno a rispettare le Regole generali della presente carta, nonché le particolarità che potrebbero riguardarli nelle altre pagine dedicate all'argomento.

**Per le congregazioni religiose si ricorda che
nella diocesi di Tarbes-Lourdes,
come in qualsiasi diocesi in Francia,
si applica la legge locale.**

PASTORALE SOCIALE (DIACONIA)

«Anche oggi dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e bambini.

Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violentemente separati da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione professionale ai quali viene impedito l'accesso al lavoro per politiche economiche miopi; vittime di tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l'uguaglianza? E tante persone senz'altro ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città?».

Papa Francesco, Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri, 2019

La Chiesa non dimentica i più poveri. Oltre ai punti indicati nelle Regole generali di questa carta, le persone impegnate a favore dei più vulnerabili della società presteranno attenzione anche ai seguenti punti:

- Nel contatto con persone o famiglie che vivono in uno stato di povertà o in un contesto di privazione della libertà, rispettare sempre le persone senza giudicarle.
- Evitare comportamenti di dominio o paternalismo, poiché possono suscitare sentimenti di vergogna o colpa.
- Mantenere sempre uno spirito di servizio e distacco emotivo: la presenza accanto ai più poveri non è un potere.
- Evitare ambiguità nelle relazioni e la creazione di dipendenze: il legame con le persone e le famiglie deve avvenire in modo adulto e responsabile.

- Mantenere una giusta distanza nel linguaggio e nel contatto con i bambini, i giovani e le persone vulnerabili incontrate, senza mancare di carità e di compassione.
- Nel rapporto con le persone fragili, il legame con il denaro e i beni materiali deve essere adulto e responsabile.
- Mantenere sempre un rapporto con le associazioni e gli operatori sociali per ottenere informazioni sulle questioni più delicate.

EDUCAZIONE CATTOLICA

«Non si può parlare di educazione cattolica senza parlare di umanità, perché precisamente l'identità cattolica è Dio che si è fatto uomo. Andare avanti negli atteggiamenti, nei valori umani, pieni, apre la porta al seme cristiano. Poi viene la fede. Educare cristianamente non è soltanto fare una catechesi: questa è una parte (...) Educare cristianamente è portare avanti i giovani, i bambini nei valori umani in tutta la realtà, e una di queste realtà è la trascendenza».

*Papa Francesco, Discorso ai partecipanti
al Congresso Mondiale sull'Educazione Cattolica, 2015*

Dal 2018, Enseignement Catholique ha pubblicato un documento che fornisce informazioni sul PPPF (Programma di Protezione delle Persone Fragili). Questo documento viene aggiornato regolarmente. È intitolato *De la lutte contre la maltraitance à la bientraitance éducative*. La versione aggiornata può essere consultata sul sito ufficiale dell'educazione cattolica: www.enseignement-catholique.fr.

Nella diocesi di Tarbes e Lourdes, i dirigenti scolastici si impegnano a rispettare questo documento.

Diocesi Pellegrinaggio

PREMURA

PREMURA MODULO DI IMPEGNO 2026

IO sottoscritto(a):

Nome COGNOME

(sono possibili più scelte):

- laico, laica
- religioso o religiosa
- sacerdote o diacono
- hospitalier o hospitalière
- impegnato/a nella pastorale dei fanciulli / giovanile
- impegnato/a nella pastorale della salute e delle persone con disabilità
- impegnato/a nella pastorale sociale (diaconia)

- dichiaro di aver preso visione della carta per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili;

- mi impegno a vivere questa carta della premura;

- accetto di presentare l'estratto del mio casellario giudiziale al responsabile del mio Servizio (obbligatorio a partire dal 2027).

Fatto a

Il / /

Firma :

Deve essere compilata, firmata e restituita al mio responsabile.

Questo è un esempio di modulo di impegno proposto da

**“Guardando al passato, non sarà mai
abbastanza
ciò che si fa per chiedere perdono
e cercare di riparare il danno causato.
Guardando al futuro,
non sarà mai poco tutto ciò che si fa
per dar vita a una cultura
capace di evitare che tali situazioni non
solo non si ripetano,
ma non trovino spazio per essere co-
perte e perpetuarsi.”**

*Papa Francesco,
Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018.*